

Art. 11.

I Consigli comunali e le Assemblee dei Consorzi dei Comuni adottano il regolamento di gestione degli asili-nido, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) sono ammessi all'asilo-nido i bambini di età sino a tre anni residenti nell'area di utenza predeterminata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio, senza riguardo ad eventuali minorazioni fisico-psichiche, salvo i casi per i quali il Collegio degli esperti, previsto dall'art. 14 della presente legge, esprima motivato giudizio di inopportunità. Nell'ipotesi in cui le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili l'ordine di precedenza è stabilito con riguardo alle esigenze dei nuclei familiari;